



Ministero dell'Economia e delle Finanze
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

DIREZIONE GENERALE

Direzione per i Giochi

Prot. N. 2007/ 26006/*Giochi/ADI* Allegati 1

e, p.c.

Circolare N. 3/*Giochi/ADI/2007*

Roma, 01 AGOSTO 2007

**Agli Uffici regionali e
Sez. distaccate di AAMS**

Loro sedi

**Ai Concessionari di rete per la
gestione telematica degli
apparecchi con vincita in denaro**

Loro sedi

SOGEI

**Via Mario Carucci, 99
00143 Roma**

c.a.

Responsabile MME

Massimo Armellini

Al Direttore generale di AAMS

c.a. dr. Giorgio TINO

Sede

Alla Direzione per le strategie

c.a. dr.ssa Gabriella

ALEMANNO

Sede

Alla Direzione per le accise

c.a. dr. Diego RISPOLI

Sede

Alla Direzione per

**l'organizzazione e la gestione
delle risorse**

c.a. dr. Fabio CARDUCCI

Sede

Oggetto: decreto 23 aprile 2007, concernente i termini e le modalità relativi alle comunicazioni cui sono tenuti i concessionari di rete per la determinazione del Prelievo erariale unico (PREU).

Premessa

Come è noto, l'art. 1, commi da 81 a 84, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (*legge finanziaria 2007*), ha novellato la disciplina tributaria del Prelievo erariale unico (PREU) applicato agli apparecchi con vincita in denaro di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S..

Al riguardo, il comma 82 della summenzionata legge finanziaria, sostituendo il comma 13-*bis* dell'art. 39 del decreto legge 30/09/2003, n. 269, convertito dalla legge 24/11/2003, n. 326, ha demandato ad AAMS (mediante l'adozione di provvedimenti *ad hoc*) l'individuazione delle sotto elencate fattispecie:

- a) *i periodi contabili in cui è suddiviso l'anno solare;*
- b) *le modalità di calcolo del prelievo erariale unico dovuto per ciascun periodo contabile e per ciascun anno solare;*
- c) *i termini e le modalità con cui i soggetti passivi d'imposta effettuano i versamenti periodici e il versamento annuale a saldo;*
- d) *le modalità per l'utilizzo in compensazione del credito derivante dall'eventuale eccedenza dei versamenti periodici rispetto al prelievo erariale unico dovuto per l'intero anno solare;*
- e) *i termini e le modalità con cui i concessionari di rete, individuati ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, comunicano, tramite la rete telematica prevista dallo stesso comma 4 dell'articolo 14-bis, i dati relativi alle somme giocate nonché gli altri dati relativi agli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, da utilizzare per la determinazione del prelievo erariale unico dovuto;*
- f) *le modalità con cui l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può concedere su istanza dei soggetti passivi d'imposta la rateizzazione delle somme dovute nelle ipotesi in cui questi ultimi si trovino in temporanea situazione di difficoltà.*

Nel merito, si rammenta che le fattispecie contemplate nei punti da a) a d), sono state disciplinate con decreto 12 aprile 2007, pubblicato nella G.U. n. 90 del 18 aprile 2007; quelle di cui ai punti e) ed f) sono state recepite, rispettivamente, in due distinti decreti del 23 aprile 2007, pubblicati entrambi nella G.U. n. 99 del 30 aprile 2007.

È noto, altresì, che l'aliquota fiscale prevista dalle attuali norme legislative (pari al 12%) si applica, ai fini della quantificazione dell'imposta, all'imponibile costituito dalle somme giocate mediante gli apparecchi sopra menzionati. Nondimeno, quando la raccolta di gioco dell'apparecchio è inibita a causa di *atti amministrativi*, ovvero di natura giudiziaria, diretti a sospendere o a far cessare l'efficacia del *nulla osta di esercizio*, la determinazione dell'imponibile s'interrompe in corrispondenza della data certa dell'evento determinatosi.

È bene chiarire, in via preliminare, che la sospensione o la cessazione del nulla osta di esercizio comporta, per il relativo apparecchio, la completa interdizione alla raccolta di gioco, tanto da concretizzare come attività illecita (*sotto il profilo amministrativo e tributario*) l'effettuazione di giocate oltre la data dell'evento summenzionato. In tali circostanze, ovviamente, l'Amministrazione procede secondo le previsioni normative concernenti l'accertamento e, ove ricorrano i presupposti dell'illecito penale, alla segnalazione dello stesso all'A.G. competente.

Corre l'obbligo di rammentare che, oltre a quanto statuito dal citato art. 39, comma 13-*bis*, lett. e) del decreto legge n. 269 del 2003, il successivo art. 39-*quinquies*, introdotto dalla *legge finanziaria/2007*, stabilisce l'ammontare della sanzione amministrativa (da 500 ad 8.000 euro) da applicare ai concessionari nel caso in cui le comunicazioni indicate nella lett. e) del summenzionato comma 13-*bis* siano omesse, incomplete o mendaci.

In conformità a quanto stabilito dal legislatore con le norme appena richiamate, il decreto direttoriale 23 aprile 2007, concernente i *termini e modalità relativi alle comunicazioni cui sono tenuti i concessionari di rete per la determinazione del PREU (di seguito indicato come decreto)*, dispone che *“il concessionario è tenuto a comunicare gli eventi che determinano la cessazione, la sospensione e la ripresa di efficacia del nulla osta dell'apparecchio indicati nel paragrafo 4 dell'allegato tecnico, entro dieci giorni dalla data dell'evento ovvero dalla data in cui ne è venuto a conoscenza. In tale ultima circostanza il concessionario è tenuto ad esibire idonea documentazione probatoria”*. (cfr. art. 3, commi 2 e 3)

Appare evidente, pertanto, che la mancata comunicazione dell'evento nei termini prescritti, assume la connotazione della “omessa comunicazione”, con la conseguente applicazione della sanzione a carico del concessionario.

In tale contesto, il soggetto abilitato alle comunicazioni telematiche dei dati relativi alle somme giocate è, ovviamente, il concessionario, secondo le specifiche tecniche all'uopo predisposte. Inoltre, tutte le dichiarazioni concernenti, invece, gli eventi indicati nel prosieguo della circolare (*che hanno, comunque, incidenza sulla determinazione del PREU da parte del concessionario*), **sono presentate dal concessionario nella persona di un *legale rappresentante munito dei necessari poteri* (sono esclusi in tal senso atti di conferimento senza rappresentanza), che sarà tenuto a dimostrare all'Ufficio competente di AAMS mediante produzione di copia autentica dei relativi atti di conferimento.**

Tanto premesso, si definiscono, nel prosieguo, le procedure amministrative specificamente connesse alle fattispecie ivi disciplinate.

1. FATTISPECIE GENERALI DI SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA DEL *NULLA OSTA DI ESERCIZIO*

In via preliminare, è necessario sottolineare che la sospensione del nulla osta di esercizio concerne un evento caratterizzato, almeno nella fase iniziale, dalla temporanea interdizione dell'efficacia dell'atto autorizzatorio, il quale potrà essere successivamente ripristinato allorquando sia rimossa la causa che ne ha determinato l'interruzione.

1.1 SEQUESTRO

Appartiene a tale fattispecie il sequestro amministrativo o penale dell'apparecchio, il cui flusso amministrativo può essere così sintetizzato.

Soggetto accertatore

Il compito di riscontrare l'illecito e procedere, conseguentemente, al sequestro cautelare dell'apparecchio è generalmente attuato dagli organi di polizia – in coordinamento con gli Uffici regionali di AAMS – secondo le disposizioni vigenti in materia (*Cfr. art. 110, comma 9-ter del T.U.L.P.S.*).

Ufficio di AAMS competente ad accogliere le dichiarazioni

Ove l'evento in questione non sia già stato acquisito direttamente dal competente Ufficio di AAMS, il concessionario titolare del *nulla osta* è tenuto a presentare la dichiarazione di cui all'allegato modulo, nei termini previsti dall'art. 3, comma 2, del decreto, all'Ufficio regionale di AAMS nella cui competenza territoriale si è verificato il fatto.

Notifica del sistema centrale di AAMS

L'acquisizione *a sistema* della pratica da parte dell'ufficio abilita il sistema di controllo di AAMS ad inviare, in via telematica, al sistema di elaborazione del concessionario, un messaggio di notifica dell'acquisizione, contenente la data certa dell'evento in questione, in corrispondenza della quale s'interrompe la maturazione dell'imponibile. Ove l'acquisizione a sistema avvenga in un periodo contabile successivo a quello relativo alla data certa dell'evento, l'eventuale PREU già contabilizzato sarà oggetto di conguaglio.

Data certa dell'evento

Per l'evento in questione, la data certa è quella risultante dal verbale di sequestro redatto dall'organo di polizia ovvero dall'Ufficio di AAMS.

Riferimenti presenti nel sistema centrale di AAMS

L'acquisizione dei dati presso il sistema centrale di AAMS produce, per la fattispecie in discussione (*sequestro*), lo *status* di apparecchio il cui *nulla osta* risulta “momentaneamente sospeso per sequestro amministrativo o penale”.

1.2 DISSEQUESTRO

Il sequestro dell'apparecchio, in relazione alla causa che lo ha determinato, può concludersi, in linea generale, con la confisca (amministrativa o penale – definita più avanti) ovvero con il dissequestro e la restituzione dell'apparecchio medesimo al proprietario o possessore. In tale contesto, ove il relativo *nulla osta* non sia sospeso o cessato per altra causa (*revoca, dismissione, risoluzione contratto, ecc.*), lo stesso potrà essere ripristinato a favore del concessionario titolare dell'atto autorizzatorio.

Ufficio di AAMS competente ad accogliere le dichiarazioni

Ove il dissequestro dell'apparecchio non sia autonomamente disposto ed *acquisito a sistema* dal competente Ufficio di AAMS, il *concessionario* titolare del relativo *nulla osta* è tenuto a presentare apposita dichiarazione (di cui all'allegato modulo) unitamente alla documentazione attestante le ragioni che presiedono al dissequestro dell'apparecchio (*sentenza, ordinanza, provvedimento amministrativo, ecc.*), nei termini di cui al predetto art. 3, comma 2, del decreto. L'Ufficio di AAMS che procede, quindi, all'acquisizione del dissequestro è quello che ha proceduto al sequestro dell'apparecchio. E' bene rammentare che, a decorrere da tale data, eventuali versamenti tardivi effettuati dal concessionario saranno sanzionati secondo le disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Notifica del sistema centrale di AAMS

L'acquisizione *a sistema* della pratica da parte dell'ufficio abilita il sistema di controllo di AAMS ad inviare, in via telematica, al sistema di elaborazione del concessionario, un messaggio di notifica della corretta acquisizione, contenente la data certa dell'evento in questione ai fini della determinazione della base imponibile.

Data certa dell'evento

Per l'evento in questione, la data certa è quella risultante dal verbale di dissequestro redatto dall'organo di polizia ovvero dall'Ufficio di AAMS. Anche nel caso di specie, infine, se l'acquisizione a sistema avviene in un periodo contabile successivo a quello in cui si determina l'evento, il PREU eventualmente non contabilizzato nei periodi precedenti, sarà oggetto di successivo conteggio.

2. FATTISPECIE GENERALI DI CESSAZIONE DELL'EFFICACIA DEL *NULLA OSTA DI ESERCIZIO*

La cessazione dell'efficacia del *nulla osta di esercizio* comporta, almeno nella fase iniziale, il perfezionamento di un evento permanente di interdizione dell'efficacia dell'atto autorizzatorio, il quale potrà essere, eventualmente, ripristinato solo a seguito di un provvedimento dell'A.G. (*ordinaria o amministrativa*), ovvero in autotutela da parte dell'Ufficio che ha emesso il provvedimento medesimo.

Appartengono a tale fattispecie:

- a) la **CONFISCA** dell'apparecchio;
- b) la **REVOCA** del nulla osta;
- c) **ALTRE CAUSE** quali, ad es., la **CESSIONE** all'estero, la **DISMISSIONE** ed il **FURTO/INCENDIO** dell'apparecchio.

Si definiscono, di seguito, i flussi amministrativi pertinenti alle citate fattispecie.

2.1 CONFISCA

In linea di massima, l'istituto della confisca – disciplinato dalla legge n. 689 del 1981 – è inquadrato come un provvedimento di carattere sanzionatorio, accessorio, repressivo ed acquisitivo, atteso che comporta il trasferimento coattivo - dal privato alla P.A. - della cosa che è servita a commettere un illecito o che ne costituisce il prodotto.

A ciò si aggiunge quanto disposto dall'art. 110, comma 9-*bis*, del T.U.L.P.S., secondo cui, per gli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, è sempre disposta la confisca nel caso in cui gli stessi non siano rispondenti alle disposizioni normative e regolamentari.

Soggetto competente per la sanzione di confisca amministrativa/penale

La sanzione della confisca in via amministrativa è irrogata dall'Ufficio di AAMS competente per territorio, vale a dire nel cui comprensorio è stato accertato l'illecito che ha determinato la sanzione in argomento. La confisca amministrativa è sempre disposta dall'ufficio competente in relazione al luogo dove è stata accertata la violazione che, pertanto, acquisisce *a sistema* i dati relativi al provvedimento, compresa la data certa dell'evento. Ove sia, invece, accertato un illecito penalmente rilevante, la confisca è disposta dall'autorità giudiziaria (A.G.) competente.

Ufficio di AAMS competente ad accogliere le dichiarazioni

Tale evenienza si determina soltanto nel caso in cui la confisca è disposta penalmente. In tale circostanza, giacché non è l'ufficio di AAMS a disporre la

sanzione, l'Amministrazione deve, necessariamente, venirne a conoscenza. Al riguardo, il *cessionario* è tenuto a comunicare all'ufficio competente per territorio (*in relazione al luogo dove è avvenuto il fatto*), nei termini di cui all'art. 3, comma 2, del decreto, l'evento occorso mediante la presentazione di apposita dichiarazione di cui all'allegato modulo, unitamente alla copia dell'atto che dispone la sanzione in commento.

Notifica del sistema centrale di AAMS

L'acquisizione *a sistema* della pratica da parte dell'ufficio abilita il sistema di controllo di AAMS ad inviare, in via telematica, al sistema di elaborazione del concessionario, un messaggio di notifica della corretta acquisizione, contenente la data certa dell'evento, ai fini della determinazione della base imponibile.

Dalla data di confisca – acquisita *a sistema* dall'ufficio – si interrompe la maturazione dell'imponibile dell'apparecchio per il calcolo del PREU, se non già interrotto per altra causa.

Data certa dell'evento

Per l'evento in questione, la data certa è quella risultante dal verbale/provvedimento di confisca redatto dall'Autorità competente. Anche nel caso di specie, infine, ove l'acquisizione a sistema avvenga in un periodo contabile successivo a quello relativo alla data certa dell'evento, l'eventuale PREU già contabilizzato sarà oggetto di conguaglio.

Riferimenti presenti nel sistema centrale di AAMS

L'acquisizione dei dati presso il sistema centrale di AAMS, produce, per la fattispecie in discussione (*confisca*), lo *status* di Apparecchio il cui *nulla osta* risulta “decaduto per confisca”.

2.2 ALTRE CAUSE (*cessione all'estero, dismissione, furto/incendio dell'apparecchio*)

Le fattispecie menzionate nel presente titolo afferiscono a procedimenti amministrativi che si attivano ad istanza di parte. Le richieste riferite alle singole fattispecie in commento devono essere accompagnate dai nulla osta di esercizio relativi agli apparecchi interessati. In caso di assoluta impossibilità di recupero degli originali dei nulla osta in questione, il concessionario è tenuto a presentare – in luogo degli atti autorizzatori citati – copia della denuncia formalizzata alla competente autorità di polizia.

Ufficio di AAMS competente ad accogliere le dichiarazioni

Nel caso di cessione all'estero il concessionario dovrà recapitare, all'Ufficio Regionale di AAMS ove è la propria sede legale, la cessata disponibilità dell'apparecchio conseguente all'alienazione dello stesso presso uno Stato estero ovvero un Paese membro della comunità europea. A tal proposito, oltre alla dichiarazione di cui all'allegato modulo, dovrà essere consegnata al competente Ufficio regionale la copia conforme del documento unico doganale, nel caso in cui la cessione avvenga in paesi extra UE, ovvero il modello INTRA-1 recante l'attestazione della dogana competente (ovvero di documento comprovante di avvenuta presentazione per via telematica), ove la cessione avvenga in ambito UE. In tale ultimo caso, nelle more del recapito del citato documento, l'Ufficio procede, in ogni caso, ad acquisire in copia la fattura di vendita.

Un cenno a parte merita, invece, la Repubblica di San Marino. Com'è noto, le cessioni di beni verso operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nella Repubblica di San Marino, sono regolate dal decreto del Ministro per le Finanze del 24/12/1993, pubblicato nella *G.U.* n. 305 del 30/12/1993.

In base a tali disposizioni le cessioni in oggetto debbono essere accompagnate dalla emissione, da parte dell'operatore italiano, della fattura di vendita in quadruplice esemplare di cui tre da consegnare o spedire all'acquirente.

L'acquirente, a sua volta, deve restituire al cedente uno di tali esemplari con applicazione di un'apposita marca (le cui caratteristiche sono definite dall'art. 6 del sopra indicato D.M. del 24/12/93), debitamente perforata con l'indicazione della data e munito di timbro a secco circolare contenente intorno allo stemma ufficiale sammarinese la dicitura "Repubblica di San Marino – Ufficio Tributario".

Il ricevimento di tale esemplare di fattura da parte del cedente conferma il completamento dell'operazione di cessione e costituisce, di fatto, il documento probatorio al pari del documento unico doganale o del mod. INTRA-1.

Ciò premesso, tenuto comunque conto che, ai sensi dell'art. 5 del citato D.M. del 24/12/1993, il termine entro il quale il cedente potrebbe ricevere il documento in questione è relativamente lungo (quattro mesi), si ritiene che nelle more possa essere richiesta la produzione di apposita dichiarazione di conferma da parte del concessionario di presa in carico dei beni interessati.

Infine, in tutti i casi in cui il trasferimento all'estero dell'apparecchio intervenga per motivi diversi dalla vendita, sarà acquisito, quale elemento di prova, la copia del registro di cui all'art. 50, comma 5, del D.L. 30/08/1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

*** **

L'Ufficio regionale nella cui competenza territoriale è la sede legale del concessionario, è quello deputato, altresì, ad accogliere la dichiarazione di dismissione dell'apparecchio, secondo quanto disposto dal modulo allegato.

*** **

In caso di furto, incendio ed eventi simili, il concessionario è tenuto a comunicare l'evento occorso mediante la presentazione di apposita dichiarazione di cui all'allegato modulo, unitamente alla copia della denuncia prodotta presso la competente autorità di polizia, all'Ufficio di AAMS nella cui competenza territoriale è avvenuto il fatto.

*** **

Tutte le dichiarazioni fin qui menzionate sono presentate nei termini di cui al predetto art. 3, comma 2, del decreto.

Notifica del sistema centrale di AAMS

L'acquisizione *a sistema* dell'evento, da parte dell'ufficio competente, abilita il sistema di controllo di AAMS ad inviare telematicamente un apposito messaggio di notifica di acquisizione della pratica al sistema di elaborazione del concessionario, contenente la data certa dell'evento in questione ai fini della determinazione della base imponibile.

Data certa dell'evento

Per gli eventi in questione, la data certa è quella in corrispondenza della quale si è determinato concretamente l'evento (dichiarazione del concessionario per la dismissione, ovvero quella dichiarata nella denuncia prodotta all'autorità di polizia, in caso di furto, ovvero quella reperibile nei documenti doganali, in caso di cessione all'estero.

Anche nel caso di specie, infine, ove l'acquisizione a sistema avvenga in un periodo contabile successivo a quello relativo alla data certa dell'evento, l'eventuale PREU già contabilizzato sarà oggetto di conguaglio.

Riferimenti presenti nel sistema centrale di AAMS

L'acquisizione dei dati presso il sistema centrale di AAMS, produce, per le fattispecie in discussione, lo *status* di apparecchio il cui *nulla osta* risulta decaduto per... "cessione, dismissione, furto/incendio dell'apparecchio".

2.3 TRASFERIMENTO DELLA TITOLARITA'

Il trasferimento della titolarità del nulla osta per la messa in esercizio presuppone, quale condizione essenziale, la risoluzione del contratto tra il concessionario di rete ed il proprietario/possessore dell'apparecchio. Quest'ultimo, a sua volta, ove ne ricorrano le condizioni, procederà a stipulare un nuovo contratto con il concessionario subentrante. In linea di massima, fermo restando l'ambito privatistico concernente la contrattazione tra le parti, tutte le volte in cui il nulla osta di esercizio – rilasciato da AAMS al concessionario – perde la propria efficacia, il documento autorizzatorio deve essere restituito all'Ufficio che lo ha emesso e l'evento che presiede alla cessazione di efficacia

dell'atto autorizzatorio deve essere dichiarato, al medesimo Ufficio, nei termini di cui all'art. 3, comma 3, del decreto.

Orbene, per quanto attiene al trasferimento della titolarità del nulla osta, il summenzionato terzo comma dell'art. 3 dispone che la comunicazione dell'evento possa avvenire secondo due direttrici principali:

- 1) secondo le modalità riferite nel **par. 5** dell'allegato tecnico;
- 2) secondo le modalità riferite nel **par. 6** del medesimo allegato.

La fattispecie di cui al **punto 1)** attiene, sia alla **normale** risoluzione contrattuale tra le parti (*il concessionario, in tale circostanza, è tenuto a far conoscere all'Ufficio di AAMS competente in funzione della propria sede legale, l'avvenuta risoluzione del contratto consegnando, allo stesso tempo, i nulla osta di esercizio riferiti agli apparecchi oggetto della risoluzione contrattuale*), sia alla risoluzione promossa direttamente dal concessionario per **mancata riscossione del PREU**, ovvero **per gravi motivi di illiceità** nella gestione dei relativi apparecchi. A tale conclusione, di regola, il concessionario perviene solo dopo aver espletato, nei confronti del proprietario/possessore, tutti i tentativi connessi al recupero "bonario" delle somme erariali dovute (*diffida ad adempiere, ecc.*) (*cf. art. 3, comma 3, 1° e 2° periodo*).

Il secondo caso si determina, invece, solo in presenza della c.d. "**risoluzione concordata con subentro di altro concessionario**" per un **numero consistente** di apparecchi (*cf. art. 3, comma 3 - 3° periodo*).

Si definiscono, nel prosieguo, le fattispecie di cui ai precedenti punti 1) e 2).

2.3.1 FATTISPECIE DI CUI AL PUNTO 1)

Ufficio di AAMS competente ad accogliere le dichiarazioni

Le dichiarazioni in questione sono presentate all'Ufficio regionale di AAMS, nella cui competenza territoriale è la sede legale del concessionario titolare del nulla osta di esercizio, nei termini di cui all'art. 3, comma 3, del decreto. Tali comunicazioni sono, in ogni caso, supportate dalla consegna dei nulla osta di esercizio relativi agli apparecchi oggetto della risoluzione contrattuale. **In caso di assoluta impossibilità di recupero dei nulla osta originali**, il concessionario è tenuto a presentare – in luogo degli atti autorizzatori citati – **copia della denuncia formalizzata alla competente autorità di polizia**.

Notifica del sistema centrale di AAMS

L'acquisizione *a sistema* della pratica da parte dell'ufficio, abilita il sistema di controllo di AAMS ad inviare telematicamente un apposito messaggio di notifica di corretta acquisizione della pratica al sistema di elaborazione del concessionario, contenente la data certa dell'evento in questione ai fini della determinazione della base imponibile.

Data certa dell'evento

Per gli eventi disciplinati dalla fattispecie in questione, la data certa è quella comunicata dal concessionario in corrispondenza della quale interviene la cessazione di efficacia del nulla osta. Ove l'acquisizione a sistema avvenga in un periodo contabile successivo a quello relativo alla data certa dell'evento, l'eventuale PREU già contabilizzato sarà oggetto di conguaglio.

Riferimenti presenti nel sistema centrale di AAMS

L'acquisizione dei dati presso il sistema centrale di AAMS, produce, per la fattispecie in discussione (*risoluzione*), lo *status* di apparecchio il cui *nulla osta* risulta "decaduto per contratto risolto dal concessionario".

2.3.2 FATTISPECIE DI CUI AL PUNTO 2)

In via preliminare, occorre sottolineare che la procedura in questione si propone di agevolare la transizione degli apparecchi *NewSlot*, allorquando sia esplicitamente previsto il subentro di un nuovo concessionario in accordo con il proprietario/possessore dell'apparecchio e, soprattutto, con il concessionario titolare del nulla osta per la messa in esercizio.

In tale circostanza, l'Amministrazione, sentiti i concessionari interessati, accorda, limitatamente agli apparecchi oggetto della risoluzione contrattuale e nel rispetto degli oneri tributari relativi alla maturazione del PREU, la possibilità di raccogliere gioco (*senza procedere alla disinstallazione degli apparecchi*) nel periodo strettamente necessario alla definizione della procedura amministrativa relativa alla "voltura" dei nulla osta.

Al riguardo, gli elementi essenziali di tale agevolazione procedurale sono subordinati all'esistenza dei requisiti essenziali di seguito indicati:

- l'intesa tra i concessionari interessati all'operazione citata, preventivamente manifestata, per iscritto, all'Amministrazione;
- l'impegno del concessionario subentrante al pagamento del PREU maturato a decorrere dal giorno successivo alla data di risoluzione del contratto comunicata tramite l'apposito messaggio previsto ai sensi del par. 6 dell'allegato tecnico al decreto;
- il numero consistente degli apparecchi oggetto della transizione;

- l'assoluta inamovibilità degli apparecchi interessati all'operazione dai rispettivi luoghi di installazione fino alla conclusione della stessa.

Ufficio di AAMS competente ad accogliere le dichiarazioni

La dichiarazione in questione è presentata, unitamente all'allegato modulo, all'Ufficio regionale di AAMS nella cui competenza territoriale è la sede legale del concessionario titolare del nulla osta di esercizio.

Notifica del sistema centrale di AAMS

L'acquisizione *a sistema* della pratica da parte dell'ufficio, abilita il sistema di controllo di AAMS ad inviare telematicamente un apposito messaggio di notifica di corretta acquisizione della pratica al sistema di elaborazione del concessionario che risolve il contratto ed a ricevere, telematicamente da questo ultimo, il messaggio previsto nel par. 6 dell'allegato tecnico al decreto. Ai fini della determinazione della base imponibile e del PREU a carico di entrambi i suddetti concessionari, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto 12 aprile 2007, il concessionario che risolve il contratto è tenuto a comunicare, tramite detto messaggio, alla data stessa di risoluzione del contratto di specie, i valori dei contatori di gioco estratti dall'apparecchio a tale data. La corretta ricezione del citato messaggio per tutti gli apparecchi oggetto dell'operazione in questione, abilita il sistema di controllo di AAMS ad inviare telematicamente un apposito messaggio di notifica di completamento della pratica al sistema di elaborazione del concessionario subentrante, abilitando, nel contempo, l'Ufficio regionale competente per il concessionario subentrante alla stampa dei nuovi nulla osta di esercizio che sono, quindi, ritirati dal concessionario medesimo.

Il concessionario subentrante provvede, quindi, alla sostituzione dei vecchi nulla osta nonché al contemporaneo invio dei valori dei contatori di gioco degli apparecchi in questione. Il medesimo concessionario provvede, quindi, alla consegna dei vecchi nulla osta agli Uffici regionali che li hanno emessi.

Data certa dell'evento

Per gli eventi disciplinati dalla fattispecie in questione, la data certa è quella di estrazione dall'apparecchio dei valori dei contatori comunicati ai fini della risoluzione del contratto stesso.

Riferimenti presenti nel sistema centrale di AAMS

L'acquisizione dei dati presso il sistema centrale di AAMS, produce, per la fattispecie in discussione, relativamente al periodo che intercorre tra la corretta acquisizione a sistema della comunicazione del concessionario che risolve il contratto e la stampa dei nulla osta per il concessionario subentrante, lo *status* di apparecchio "abilitato al gioco in attesa di definizione del trasferimento di titolarità".

3. ALTRE FATTISPECIE DI CESSAZIONE DELL'EFFICACIA DEL NULLA OSTA DI ESERCIZIO

Una fattispecie non esplicitamente declinata dal decreto, ma assimilabile a quelle precedentemente trattate (*almeno per quanto concerne la procedura amministrativa ed informatica*), è certamente la revoca.

3.1 REVOCA DEL NULLA OSTA

In linea di massima, la revoca è una forma di atto di ritiro che comporta l'eliminazione, con efficacia non retroattiva, di un atto inficiato da vizio di merito. In seguito alla revoca restano, pertanto, validi ed efficaci gli effetti prodotti precedentemente dall'atto. Essa trova applicazione ogni volta in cui vi sia **un interesse pubblico e attuale all'eliminazione dell'atto**. Il provvedimento può essere adottato:

- dalla stessa autorità che ha emanato l'atto;
- dal superiore gerarchico, tranne i casi in cui l'organo gerarchicamente inferiore abbia in materia una competenza esclusiva.

In definitiva, dunque, la revoca consiste nell'eliminazione di provvedimenti ampliativi della sfera dei privati, i cui presupposti sono disciplinati dalle vigenti previsioni normative.

Soggetto competente alla revoca del nulla osta

L'Ufficio di AAMS che ha proceduto alla emanazione del nulla osta è, per quanto sopra premesso, l'organo dell'Amministrazione competente ad attuare il provvedimento di revoca.

L'ufficio, quindi, oltre ad emanare il provvedimento in questione, acquisisce *a sistema* gli estremi identificativi del provvedimento stesso.

Notifica del sistema centrale di AAMS

L'acquisizione *a sistema* della pratica da parte dell'ufficio, abilita il sistema di controllo di AAMS ad inviare telematicamente un apposito messaggio di notifica al sistema di elaborazione del concessionario, contenente, tra l'altro, la data certa dell'evento.

Data certa dell'evento

Per l'evento disciplinato dalla fattispecie in questione, la data certa è quella di **decorrenza dell'efficacia del provvedimento**, *corrispondente al giorno successivo a quello dell'invio del citato messaggio*. Ai fini della determinazione della base imponibile e del PREU, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto 12 aprile 2007, il concessionario è tenuto a comunicare, entro i tre giorni successivi alla data di

decorrenza dell'efficacia del provvedimento, i valori dei contatori di gioco estratti dall'apparecchio a tale data. In corrispondenza della stessa si interrompe la maturazione dell'imponibile dell'apparecchio, sempre che non siano già presenti provvedimenti precedentemente acquisiti che hanno determinato l'interruzione dell'imponibile.

Riferimenti presenti nel sistema centrale di AAMS

L'acquisizione dei dati presso il sistema centrale di AAMS, produce, per la fattispecie in discussione, lo *status* di apparecchio il cui *nulla osta* risulta "revocato per disposizione dell'Ufficio di.....".

4. INFORMAZIONI UTILI

Con riferimento all'art. 5, comma 1, del decreto in oggetto nonché a quanto disposto dall'art. 8, comma 3, del decreto 12 aprile 2007, le comunicazioni di cui alla presente circolare si applicano a decorrere dal 1° settembre 2007.

Per quanto concerne le fattispecie sopra descritte, è stato indicato, per ciascuna di esse, l'Ufficio di AAMS competente ad accogliere le dichiarazioni di cui all'allegato modulo. Nondimeno, per straordinarie e motivate esigenze di natura tecnica, ovvero per motivi organizzativi degli Uffici, l'Amministrazione potrà consentire l'eventuale acquisizione delle dichiarazioni cartacee, nonché la relativa acquisizione *a sistema* della pratica, presso l'Ufficio regionale ove è la sede legale del concessionario.

Tanto premesso, è bene chiarire che gli uffici territoriali di AAMS (*diversi da quelli di Roma, Milano e Firenze – competenti in relazione alle sedi legali dei concessionari*) deputati al ricevimento di talune comunicazioni in ordine alle fattispecie declinate nella presente circolare, avranno cura di archiviare ordinatamente la relativa documentazione, giacché la stessa potrebbe essere successivamente richiesta dagli Uffici di Roma, Milano e Firenze ai fini di un possibile contenzioso sul PREU, coerentemente con le attribuzioni relative alla gestione della liquidazione, riscossione ed iscrizione a ruolo di tale tributo.

La presentazione delle dichiarazioni da parte dei concessionari interessati, concernente le fattispecie considerate nella presente circolare, è effettuata mediante il modello approvato con provvedimento di AAMS - *Direzione per i giochi* e pubblicato sul sito internet di AAMS, che ne permette, altresì, l'utilizzo interattivo.

IL DIRETTORE
f.to Antonio Tagliaferri